

Revocatoria di trust regolato dalla legge inglese ed eccezione di giurisdizione del giudice italiano adito

Tribunale di Monza, 12 gennaio 2015. Giudice Carmen Arcellaschi.

Trust - Revocatoria ordinaria - Trust regolato dalla legge inglese - Eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano adito - Infondatezza - Applicazione della lex fori

Nonostante il trust sia regolato dalla legge inglese, è infondata l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano adito per la revocatoria ai sensi dell'articolo 2901 c.c. dell'atto costitutivo del trust medesimo, in quanto l'atto di trasferimento dei beni dal disponente al trustee è comunque assoggettato alla lex fori.

(Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

omissis

Motivi della decisione

BANCA POPOLARE DI SONDRIO soc. coop. per azioni, premesso di vantare un credito di € 552.269,77 nei confronti di FORMAT SYSTEMS; NETWORKS s.r.l. (di seguito per brevità, FORMAT s.r.l.) e dei fideiussori I. L., M. F. C. e S.T.A. s.r.l., portato dal d.i. nr. 3604/2013 provvisoriamente esecutivo, ha convenuto in giudizio FIDES TRUST COMPANY s.r.l., I. L. e M. N., sperando azione revocatoria ex art. 2901 cc. diretta a far dichiarare l'inefficacia dell'atto di dotazione del Punicci bene immobile di cui era proprietaria I. L. nel trust denominato "The NIC 94 Trust".

L'attrice allega:

- Il credito, derivante dal rapporto di conto corrente nr. (omissis...) acceso da Format e garantito dalle fideiussioni rilasciate da I. L., M. F. C. e S.T.A. s.r.l., in epoca antecedente rispetto al Patto di costituzione del trust, risalente al 21.5.2012, a nulla rilevando il fatto che il d.i. sia stato emesso successivamente e che sia stato opposto nell'ambito di un giudizio tuttora pendente;

- la consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava al creditore in capo a I. L., che è la (omissis...) dell'amministratore delegato di FORMAT s.r.l., oltre che garante delle obbligazioni della società. Ciò le ha consentito di essere edotta della situazione debitoria della società nei confronti della BANCA POPOLARE DI SONDRIO soc. coop. per azioni. Del tutto evidente appare il pregiudizio alle ragioni creditorie determinato dalla dotazione nel trust dell'unico bene di cui era titolare.

Assume che tali presupposti devono ritenersi sufficienti e idonei alla declaratoria di in efficaci a ex art. 2901 cc, trattandosi di alto a titolo gratuito.

I convenuti si sono costituiti in giudizio, eccependo, in via preliminare:

- il diletto di giurisdizione del Giudice adito, in quanto il trust è regolato dalla legge inglese;

- la carenza di legittimazione passiva di M. N., beneficiario del trust.

Nei merito, hanno chiesto il rigetto della domanda per l'insussistenza dei presupposti di legge, anche in considerazione dell'opposizione proposta avverso il d.i., che rende il credito privo dei requisiti di certezza, esigibilità e liquidità.

La domanda ex. art. 2901 cod. civ. è fondata e merita accoglimento.

Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocato e il debitore disponente: nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo (*eventus damni*); nella ricorrenza, in capo al solo debitore se l'atto è a titolo gratuito, anche in capo al terzo, se l'atto è a titolo oneroso, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (*consilium fraudis*).

L'actio pauliana ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettersi il soddisfacimento coattivo del suo credito, sicché la relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine (Cass. 23/9/2004, n. 19131), ma anche di assicurargli uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia (Cass. 9/3/2006, n. 5105).

In presenza di atto a titolo gratuito, qual'è la costituzione di trust, stante l'assenza di una corrispondente attribuzione in favore dei disponenti, ai fini dell'esperimento della revocatoria ordinaria sono necessarie e sufficienti le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 cc. (cfr. Cass. 17/6/1599 n. 6017).

Nell'ambito della nozione lata di "credito" quivi accolta, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità bensì estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito ... con la funzione propria dell'azione (la quale non persegue scopi specificamente restitutori bensì mira -come detto- a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, inclusi quelli meramente eventuali; cfr. Cass., 29/10/1999, n. 12144; Cass., 24/7/2003, n. 11471), è certamente da considerarsi ricompresa la fideiussione.

L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cc. n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (*scientia damni*) ed al solo fattore oggettivo dello avvenuto accreditamento giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (Cass. nr. 9349 del 27/06/2002; cfr. anche Cass. 8680/2009).

Avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica ne consegue che deve, ritenersi

sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante -e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e ... l'esazione del suo credito, sicchè per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e che il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo.

Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (cfr. Cass., 18/3/2005, n. 5972; Cass., 27/10/2004, n. 20813; Cass., 29/10/1999, n. 12144), e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (v. Cass., 1/6/2000, n. 7262).

Nel caso in esame, sussiste la legittimazione attiva di BANCA POPOLARE DI SONDRIO soc. coop. per azioni, in quanto creditrice di FORMAT s.r.l. in forza del rapporto di conto corrente nr. (omissis...)/63, acceso in data 28.2.2008 e garantito dalle fidejussioni prestare dall'amministratore delegato F. C. M. e da sua (omissis...), I. L..

È vero che l'entità del credito è contestata, avendo la società e i fideiussori instaurato il giudizio di opposizione nr (omissis...)/2013 R.G. avverso il d.i. Tribunale di Monza nr. 3604/13, provvisoriamente esecutivo, che BANCA POPOLARE DI SONDRIO soc. coop. per azioni ha ottenuto in data 21.5.2013 per l'importo di € 552.269,77.

Peraltro, dall'esame dell'atto di citazione in opposizione prodotto sub doc. 3 dalla convenuta I. L. si evince che la debitrice principale e i fideiussori hanno eccepito l'applicazione di interessi non pattuiti, della c.m.s. ritenuta illegittima, la mancata comunicazione delle variazioni contrattuali.

L'eventuale accoglimento (anche integrale) dell'opposizione comporterà la riduzione del credito ma non certo l'azzeramento dello stesso, in quanto la maggior parte del credito ingiunto è dato da operazioni di finanziamento in favore della società, che non ha ripianato il debito neppure per la quota capitale.

Con atto in data 21.5.2012 avanti il Notaio dott. P. C. rep. Nr. 27079 racc nr. (omissis...) (doc. 2 di parte attrice), I. L., quale disponente/settlor ha stipulato un atto costitutivo di trust nel quale ha conferito gli immobili descritti a pag. 4 dell'atto di citazione, designando quale trustee la FIDES TRUST COMPANY s.r.l. e quale beneficiario il (omissis...) M. N..

Lo scopo del trust è stato indicato al punto 3.1. come quello di consentire, per tutto il periodo di vigenza del trust, l'amministrazione indipendente da parte del Trustee del patrimonio conferito in trust al fine di garantirne l'integrità in favore dei beneficiari.

Il trust è stato assimilato all'istituto del fondo patrimoniale sotto il profilo dell'astratta revocabilità quale atto a titolo gratuito (Trib. Nola 24.10.2013, revocabilità ammessa anche da Trib. di Milano 3.5.2013).

Ciò premesso, i convenuti hanno eccepito la carenza di giurisdizione del Giudice adito, in quanto il trust è regolato dalla legge inglese.

L'eccezione è infondata.

Il richiamo alla legge inglese è diretto a regolare i rapporti interni al trust e, in ogni caso, l'art. 15 lett. e) della Convenzione dell'Aja fa salve le norme inderogabili a protezione dei creditori in caso di insolvenza, l'art. 15 recita:

“La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si passa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà in particolare nelle seguenti materie:

- a) la protezione di umori e di incapaci;
- b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio;
- c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima;
- d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali;
- e) la protezione di creditori in casi di insolvenza;
- f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che adiscono in buona fede,

Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del trust con altri mezzi giuridici.”

L'art. 2740 cc. non è derogabile per volontà delle parti ed è, pertanto, applicabile nel caso in esame.

La giurisprudenza di merito (Trib Firenze ord. 9.11.2010), aderendo all'orientamento di autorevole dottrina, ritiene che l'atto istitutivo del trust debba essere assoggettato alla legge straniera individuata dalle parti ai sensi dell'art. 6 della Convenzione dell'Aja, ratificata con la legge n. 364/1989 mentre l'atto di dotazione dei beni in trust, debba essere assoggettato alla lex fori, secondo quanto previsto dall'art. 4 della stessa Convenzione, che recita:

“La Convenzione non si applica a questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici, in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti al trustee”

L'applicazione di due diverse normative rende necessaria tale distinzione anche nei casi, come quelli in esame, in cui l'istituzione del trust ed il trasferimento dei beni al trustee avvenga in un medesimo contesto.

L'atto costitutivo del trust è assoggettato alla legislazione inglese, ma l'atto di trasferimento dei beni dal disponente al trustee è assoggettato alla lex fori che, nel caso in esame, è quella italiana.

L'atto di conferimento dell'unico bene immobile di proprietà di I. L. è indubbiamente pregiudizievole per il creditore.

Pertanto, in accoglimento della domanda ex art. 2901 cc., deve essere dichiarata l'inefficacia dell'atto di datazione nei trust dei seguenti beni immobili:

in Comune di Monza via (omissis...)

appartamento ad use abitazione posto al piano terzo composto da quattro locali, cucina, doppi servizi e due balconi con annessi un vano di cantina posto al piano cantinato e un vano ad uso autorimessa privata posto al piano prima sottoterra

Il tutto censito al Catasto Fabbricati c.s.:

fg. (omissis...) via (omissis...) piano terzo e sotterraneo primo cat. A/2 cl. 4 vani 7,5 Rendita € 1.413,80;

Fg. (omissis...) piano sotterraneo primo cat. C/6 cl. 6 mq. 19 Rendita € 168,78.

Coerenze in corpo da nord in senso orario:

dell'appartamento: prospetto su cortile comune da due lati, altra unità immobiliare, vano scala comune e prospetto su cortile comune;
della cantina: corridoio comune da due lati, intercapedine comune, cantina di terzi;

dell'autorimessa: box di terzi da tre lati e area di manovra.

Deve essere ordinata al Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2652 nr. 5 cod. civ.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico di L. I.. Sono liquidate in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55, in quanto l'attività difensiva è terminata dopo l'entrata in vigore della predetta normativa, in conformità ai principi enunciati nella sentenza Cass. su. 12.10.2012 nr. 17406.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da BANCA POPOLARE DI SONDRIO soc. coop, per azioni, nei confronti di FIDES TRUST COMPANY s.r.l., I. L. e M. N., così provvede:

1) dichiara l'inefficacia, nei confronti di BANCA POPOLARE DI SONDRIO soc. coop. per azioni, dell'atto di dotazione nel trust dei seguenti beni immobili:

in Comune di Monza via (omissis...)

appartamento ad uso abitazione posto al piano terzo composto da quattro locali, cucina, doppi servizi e due balconi con annessi un vano di cantina posto al piano cantinato e un vano ad uso autorimessa privata posto al piano prima sottoterra. Il tutto censito al Catasto Fabbricati c.s.:

fg. (omissis...) piano terzo e sotterraneo primo cat. A/2 cl. 4 vani 7,5 Rendita € 1.413,80;

fg. (omissis...) piano sotterraneo primo cat, C/6 cl. 6 mq. 19 Rendita € 168,78.

Coerenze in corpo da nord in senso orario:

dell'appartamento;prospetto su cortile comune da due lati, altra unità immobiliare, vano scala Comune e prospetto su cortile comune;

della cantina: corridoio comune da due lati, intercapedine comune, cantina di terzi; dell'autorimessa: box di terzi da tre lati e area di manovra;

2) ordina al Conservatore dei Registri immobiliari competente la trascrizione della presente sentenza;

3) condanna I. L. a rimborsare a BANCA POPOLARE DI SONDRIO soc. coop. per azioni le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.057,00 per anticipazioni, € 606,88 per spese imponibili, € 18.000,00 per compensi, oltre IVA e cpa.

Monza, 23 dicembre 2014

Depositato in cancelleria il 12 gennaio 2015.